

Fondi di Solidarietà

Guida per gli utenti

a cura di **Luigi Cacciotti e Mauro De Petris**

EDIZIONE
AGGIORNATA
Marzo 2022





FEDERAZIONE ITALIANA RETI DEI SERVIZI DEL TERZIARIO
BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITIES

FIRST CISL Federazione Nazionale

ESOFIRST

Via Modena, 5 - 00184 Roma / 06.4746351 / info@firstcisl.it

Mario Chiacchio - Responsabile ESOFIRST

Pubblicazione a cura di **Luigi Cacciotti** e **Mauro De Petris**

Presentiamo la nuova edizione della pubblicazione sui Fondi di solidarietà, a cura di Esofirst, il settore dedicato agli esodati dei comparti del credito, degli assicurativi e delle BCC.

Fin dal momento della sua nascita, First Cisl si è presentata nel settore finanziario italiano non solo come il più rappresentativo in termini numerici, ma come il nuovo sindacato di tutti, delle aree professionali, dei dirigenti e degli esodati.

First nasce dunque come nuovo modello organizzativo, una assoluta novità nel sindacalismo confederale, per rispondere meglio alle esigenze ed ai bisogni di rappresentanza e di tutela dei nostri associati, che sempre più vivono condizioni lavorative diverse.

Le categorie più deboli, i precari, o gli esodati, spesso dimenticati, sono altrettanto importanti che gli attivi, i più tutelati. Non ci devono essere più i senza voce, gli "invisibili", ma tutti devono godere di piena dignità di rappresentanza.

Gli esodati sono per noi una categoria da rappresentare come tutti gli altri lavoratori, e questo primo strumento di conoscenza sui Fondi di solidarietà, grazie ai quali in categoria abbiamo gestito oltre 40 Mila esodi, vuole essere un primo e significativo momento di diffusione del nostro modello di rappresentanza ai lavoratori e lavoratrici dei settori che rappresentiamo.

Mario Chiacchio

Responsabile nazionale Esofirst.

I fondi di solidarietà, come è noto, sono stati istituiti nel 1997 e sono attivi dal 2000. Successivamente, nel 2014 sono stati adeguati all'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, ma già nel corso degli anni precedenti avevano subito delle modifiche, anche in occasione dei rinnovi contrattuali.

Si è reso necessario, quindi, uno strumento che fornisse in maniera sintetica informazioni aggiornate sui fondi di solidarietà che sono a disposizione dei lavoratori del credito, delle assicurazioni e degli enti di riscossione. Più in particolare, sulle varie prestazioni erogate, sulla fiscalità e sulla possibilità di cumulo assegno/retribuzione. Per completare il lavoro, poi, abbiamo dato una risposta alle domande più ricorrenti attraverso la scheda Faq.

Questa pubblicazione naturalmente si rivolge a tutti, ai colleghi desiderosi di conoscere gli strumenti per affrontare i momenti di crisi dell'azienda e ai sindacalisti che tutti i giorni affiancano e supportano i lavoratori in merito alla destinazione, alla struttura e al funzionamento dei fondi di solidarietà.

Buon lavoro a tutti.

Luigi Cacciotti





I I Fondi di solidarietà sono nati per gestire i processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale e/o di settori d'impresa.

Poiché il settore del credito e delle assicurazione era sprovvisto di un sistema di ammortizzatori sociali, la legge 662/96 all'art. 2 comma 28 e il D.M. 27 novembre 1997 n. 477 hanno previsto, nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

Successivamente, a seguito degli accordi del 28 febbraio 1998 tra i Sindacati (DirCredito - Fiba-Cisl- Fisac-Uilca-Fabi-Falcri-Sinfub) e Abi-Federlasse e dei Decreti Interministeriali n. 158 e n. 157 del 28 aprile 2000, presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sono stati costituiti due Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale riguardanti, rispettivamente, il personale del credito ordinario e quello del credito cooperativo.

Dopo l'adeguamento all'art. 3 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, sono divenuti operanti i Fondi di solidarietà del credito ordinario, del credito cooperativo, delle imprese assicuratrici e per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi.

Dal giorno 24 settembre 2015, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. n. 221 - S.O. (del 23.9.2015), è entrata in vigore l'attuale disciplina di riferimento dei Fondi bilaterali, contenuta nel D.Lgs. n. 148, datato 14 settembre 2015, varato in materia di riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, in attuazione della legge 10.12.2014, n. 183.



Le Prestazioni possono essere di tre tipi:

1 - **Ordinarie**

- A. Finanziamento di programmi formativi
- B. Sostegno reddito in caso di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa (c.d. solidarietà)

2 - **Straordinarie**

Sostegno del reddito sino al pensionamento (massimo 60 mesi) (*)

3- **Emergenziali**

- A. Sostegno del reddito per 24 mesi, in caso di non pensionabilità entro 5 anni (per i soli Fondi ABI e FEDERCASSE)
- B. Finanziamento per 12 mesi di programma per ricollocazione professionale (per i Fondi ABI e FEDERCASSE)

Prestazioni ordinarie

A.-**Programmi di formazione:** programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale (copertura della retribuzione giornaliera)

B-**Riduzione o sospensione attività lavorativa (Solidarietà)** – trattamento di sostegno del reddito, denominato “assegno ordinario” (dal 1° gennaio 2022 assunta la denominazione di “assegno di integrazione salariale”)(v. tabella A):

- nella misura pari al 60% della retribuzione lorda mensile, su base annua, che avrebbe percepito il lavoratore per le ore non lavorate, nel limite dei massimali previsti (Fondo ABI e Servizio riscossione dei tributi)
- nella misura pari all'80% della retribuzione lorda mensile, su base annua, che avrebbe percepito il lavoratore per le ore non lavorate, nel limite dei massimali previsti (Fondo FEDERCASSE e ASSICURATIVO)
- Le causali e la conseguente durata minima sono le medesime disciplinate in materia di integrazione salariale (13 settimane nel biennio mobile; 24 mesi nel quinquennio mobile)

L'accesso delle aziende a tali prestazioni di sostegno al reddito, avviene tenuto conto di criteri di turnazione e secondo un principio di proporzionalità delle richieste che pervengono nell'anno al Comitato Amministratore.

Prestazioni straordinarie

Trattamento mensile di sostegno del reddito, denominato “assegno straordinario”, per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro ed il mese precedente quello di accesso alla pensione (sostanzialmente accompagna i lavoratori al pensionamento), nel limite massimo di 60 mesi (5 anni). (*) (**) (***)

(*) In vigore del regime in materia pensionistica c.d. “Quota102 (per l'anno 2022), è ammesso l'accesso alle prestazioni straordinarie sulla base di tali requisiti (età 64 anni + 38 anni di contributi), in presenza di specifici accordi collettivi con garanzie sui livelli occupazionali.

(**) Per effetto dell'introduzione nel regime pensionistico anticipato della c.d. “finestra” trimestrale (termine efficacia al 31/12/2026), la contribuzione correlata verrà versata solo sino alla data di maturazione dei requisiti contributivi utili al diritto.

(***) A norma dell'art. 3, comma 5-undecies, del D.L. 228/2021, come modificato in sede di conversione, per il Fondo del personale del credito e per il solo 2022, l'assegno straordinario può essere erogato sino a 7 anni

L'ammontare di tale **prestazione**, viene determinato simulando la **pensione** che spetterebbe al lavoratore, come se avesse già raggiunto i requisiti di legge (contributivi e/o di età) alla data di accesso al Fondo.

In buona sostanza il calcolo avviene sulla base dell'anzianità e delle retribuzioni effettivamente accreditati presso l'Inps nel corso della vita lavorativa, con l'incremento del periodo di accompagnamento a carico del Fondo in ragione di una retribuzione convenzionale, determinata sulla base dell'ammontare che sarebbe spettato a tale titolo nel periodo, in ragione degli elementi ricorrenti e continuativi.

Per il Fondo ABI, coloro ai quali la pensione spetta secondo il metodo retributivo sino a tutto il 31.12.2011 (lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995), l'importo del trattamento come sopra determinato, risulta soggetto ad una riduzione dell'8% o dell'11%, rispettivamente nel caso in cui l'ultima retribuzione annua lorda percepita non superi € 38.000, ovvero se superiore.

Riduzione che, invece, non si applica in caso di calcolo della pensione con il sistema pro-quota (lavoratore con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995), ovvero con quello tutto contributivo (anche in caso di opzione donna).

Secondo le vigenti regole, il trattamento pensionistico viene calcolato prendendo in considerazione:

INTERAMENTE RETRIBUTIVO SINO AL 31.12.2011

- Quota A – media retributiva degli ultimi 5 anni, per il numero di settimane di anzianità maturate sino al 31.12.1992
- Quota B – media retributiva degli ultimi 10 anni (ovvero con incremento progressivo del numero di anni da prendere in considerazione in caso di anzianità contributiva inferiore ai 15 anni al 31.12.1992), per il numero di settimane di anzianità maturate dal 1°/1/1993 al 31/12/2011
- Quota D – montante contributivo dal 2012 (post riforma D.L. 201/2011, convertito L. 214/2011 - c.d. "Fornero"),

incrementato del montante convenzionale^[1] relativo al periodo di accompagnamento con il Fondo. Dal 1° gennaio 2015 si applica il regime del c.d. "doppio calcolo" (comma 707, L. n. 190/2014).

PRO-QUOTA

- Quota A – media retributiva degli ultimi 5 anni, per il numero di settimane di anzianità maturate sino al 31.12.1992
- Quota B – media retributiva degli ultimi 10 anni, per il numero di settimane di anzianità maturate dal 1°/1/1993 al 31.12.1995 (in caso di anni interamente lavorati = 156 settimane)
- Quota C – montante contributivo dal 1°/1/1996 alla data di accesso al Fondo
- Quota D – montante contributivo convenzionale ^[2] relativo al periodo di accompagnamento con il Fondo

INTERAMENTE CONTRIBUTIVO

Montante contributivo complessivo, incrementato dal valore convenzionale relativo al periodo di accompagnamento con il Fondo. L'ipotesi OPZIONE DONNA è esercitabile (volontariamente) dalle lavoratrici con un'età di 58 anni ed almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2021 (n.b.: ai fini dell'accesso alla pensione, si applica la disciplina sulla c.d. "finestra mobile" pari a 12 mesi).

In alternativa all'assegno straordinario, il lavoratore può richiedere il trattamento in un'unica soluzione (capitale), il cui ammontare è pari al 60% dell'importo complessivo degli assegni che gli sarebbero spettati (**con perdita del diritto alla contribuzione correlata**), secondo il valore attualizzato in ragione del tasso ufficiale BCE in vigore alla data di decorrenza della prestazione rateale (Fondo ABI, FEDERCASSE). Per il Fondo RISCOSSIONE, si applica il tasso ufficiale in vigore al 20/12/2013. La percentuale è invece del 65%, per il Fondo ASSICURATIVO.

[1] e [2] - Sulla base della retribuzione ricorrente e continuativa che sarebbe spettata si determina l'importo medio settimanale, il cui risultato viene moltiplicato per il numero di settimane mancanti al requisito di pensionamento (settimane di accompagnamento con il Fondo) * 33%

L'assegno straordinario e la contribuzione correlata spettano in presenza di rinuncia espressa al preavviso contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo dell'indennità sostitutiva di quest'ultimo risultasse superiore all'ammontare complessivo degli assegni, la differenza dovrà essere erogata a cura dell'azienda sotto forma di una tantum.

Il **coefficiente di conversione** da applicare al montante contributivo (quota), è:

- Fondo ABI, quello relativo all'età anagrafica che il lavoratore avrà alla data di cessazione dell'assegno straordinario per accedere alla pensione
- Fondi ASSICURATIVO e FEDERCASSE, in caso di calcolo della pensione secondo il sistema misto, quello relativo all'età del lavoratore alla data di accesso al Fondo, mentre in caso di calcolo della pensione secondo il sistema interamente contributivo, quello relativo all'età di pensionamento
- Fondo RISCOSSIONE, quello relativo all'età compiuta alla data di accesso al Fondo.



Parte emergenziale (Fondi ABI e FEDERCASSE)

Nel caso di personale **impossibilitato** a raggiungere il diritto di accesso alla pensione con ricorso alle prestazioni straordinarie, il Fondo eroga:

- una prestazione di sostegno del reddito denominata "assegno emergenziale", secondo percentuali e limiti fissati in ragione del livello retributivo (v. tabella B). Trattamento della durata di 24, e che risulta connesso alla condizione di **disoccupazione involontaria** (Dichiarazione di Immediata Disponibilità - diritto alla NASPI)
- su specifica richiesta del singolo lavoratore, finanzia programmi per il supporto alla ricollocazione professionale, per un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente secondo le modalità fissate nell'accordo sindacale

Con riguardo alle diverse forme di sostegno al reddito sopra riepilogate (ordinarie, straordinarie ed emergenziali), è prevista la corrispondente contribuzione correlata [3].

Alle prestazioni di sostegno del reddito può accedere tutto il personale dipendente delle aziende destinatarie dei Fondi.

[3] - Sulla retribuzione costituita dagli elementi retributivi ricorrenti e continuativi (certi), si applica l'aliquota contributiva del 33%, valida ai fini del diritto e dell'ammontare della pensione (in proposito è comunque opportuno un rinvio alle specifiche voci economiche soggettive). Per le prestazioni EMERGENZIALI, relativamente al periodo di intervento della NASPI, la contribuzione è determinata su una base retributiva nel limite (per il 2022) di € 1.905.



Le prestazioni di sostegno del reddito, quali "assegni ordinari", "assegni emergenziali" (per i Fondi che li erogano) ed "*assegni straordinari*"; risultano soggette al regime IRPEF ordinario ed alle addizionali locali.

Pertanto possono, in genere, fruire dei carichi di famiglia, di alcune detrazioni d'imposta e, in presenza di altri redditi, i vari importi si sommano, con obbligo di presentazione della dichiarazione annuale (mod. 730 o Unico), eventualmente anche in forma congiunta.

Solo per i Fondi ABL e FEDERCASSE e nello specifico caso di prestazioni straordinarie, si applica il regime di tassazione separata con la medesima aliquota del TFR del lavoratore. Ciò comporta che il suo ammontare non deve essere dichiarato in sede di denuncia annuale e non risulta utile ai fini dei carichi famigliari e delle detrazioni di imposta. In questo caso i percettori dell'assegno straordinario **potrebbero** essere considerati fiscalmente a carico del coniuge se titolare di redditi.

Al riguardo si rammenta opportunamente che, come chiarito dall'AE con Risposta ad interpello n. 290/2020, successivamente al ricevimento della dichiarazione dell'avvenuta liquidazione dell'imposta a tassazione separata a cura del Fondo di Solidarietà, l'esodato che ritenesse conveniente fruire delle detrazioni d'imposta, potrebbe rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, al fine di richiedere l'applicazione del regime ordinario utilizzando le detrazioni spettanti se più conveniente.

Tuttavia prima sarebbe opportuno rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF CISL) per chiedere un'analisi della propria situazione e poi fare la scelta più vantaggiosa.

Assegno ordinario

Non è ammessa alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi, in ragione del fatto che il rapporto di lavoro non si interrompe.

Assegno straordinario (tabella "C")

In caso di attività lavorativa compatibile con quella precedentemente svolta (non in concorrenza con l'ex datore di lavoro), l'assegno straordinario è cumulabile secondo i seguenti criteri e modalità (per il Fondo ABI, sono considerate compatibili attività svolte direttamente per l' "ex" datore di lavoro o aziende del Gruppo):

- **attività subordinata (lavoro dipendente *)** – l'assegno è cumulabile con tali redditi nel limite dell'ultima retribuzione mensile percepita, su base annua (Fondi ABI, ASSICURATIVI e RISCOSSIONE). Per il Fondo FEDERCASSE, si applica il regime di cumulabilità riservato ai trattamenti pensionistici di vecchia o anticipata AGO tempo per tempo vigente (attualmente interamente cumulabili)

esempio (Fondi ABI-ASSICURATIVI-RISCOSSIONI)

Ultima retribuzione mensile	€ 3000
Assegno straordinario	€ 2100
Reddito nuova attività subordinata	€ 1000
Limite cumulabile (ultima retrib. 3000 – assegno straord. 2100 = 900)	
Quota riduzione assegno (reddito attività 1000 - limite cumulabile 900)	€ 100

n.b.: tutti gli importi sono da confrontare nel loro valore lordo fiscale

(*) A tratto generale sono lavoratori subordinati coloro che si impegnano, per effetto di un contratto e in cambio di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto "datore di lavoro", il quale impartisce le istruzioni e fornisce le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa. Rientrano tra questi (a titolo indicativo):

- Lavoro dipendente
- Contratto di lavoro a tempo determinato
- Lavoro a tempo parziale
- Apprendistato
- Contratto di lavoro intermittente
- Contratto di somministrazione

- **attività autonoma (*)** – l'assegno è interamente cumulabile, in quanto viene richiamato il regime legale in vigore per le prestazioni pensionistiche, le quali attualmente non sono soggette ad alcun limite (Fondi ASSICURATIVI, FEDERCASSE e RISCOSSIONI).

Per il Fondo Federcasse, sebbene si stia attendendo una definitiva soluzione, risulta comunque formulata specifica istanza di recepimento dei regimi legali di incompatibilità e incumulabilità riservati ai trattamenti pensionistici obbligatori di vecchia o di vecchiaia anticipata tempo per tempo vigenti, sia per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo che per quelli da lavoro subordinato

Per il Fondo ABI, la quota cumulabile è determinata dall'importo del trattamento di pensione minimo Inps (FPLD), tempo per tempo vigente (€ 523,93 per il 2022), più il 50% della quota dell'assegno eccedente tale pensione minima. In buona sostanza, il risultato si ottiene sottraendo il minimo di pensione dall'importo lordo dell'assegno ed il risultato così ottenuto va diviso per 2.

In ogni caso, la quota di assegno incumulabile come sopra determinata, non potrà risultare superiore all'ammontare del reddito prodotto dall'attività autonoma.

Esempio (Fondo ABI)

Assegno straordinario	→	€ 2100
Pensione minima Inps	→	€ 523
Limite max riduzione assegno $[(\text{assegno straord. } 2100 - \text{minimo pens. } 523)/2]$	→	€ 788

1° ipotesi

Reddito attività autonoma <i>superiore</i> al limite di riduzione assegno	€ 2000
Residuo assegno (assegno straord. 2100 - limite riduzione 788)	1312

Totale reddito + residuo assegno cumulabile 3312

2° ipotesi

Reddito attività autonoma <i>entro</i> il limite di riduzione assegno	€ 500
Residuo assegno (assegno straord. 2100 - reddito attività 500)	1600

Totale reddito + residuo assegno cumulabile € 2100

n.b.: tutti gli importi sono da confrontare nel loro valore lordo fiscale

(*) In via generale, devono considerarsi redditi provenienti da lavoro autonomo, quelli comunque ricollegabili ad attività svolte senza vincolo di subordinazione. Quindi, non solo quelli soggetti al regime contributivo CD/CM, artigiani ed esercenti attività commerciali, ma anche, sempre a titolo di esempio (circ. Inps n. 197/2003):

- di impresa connessi ad attività di lavoro;
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- compensi per attività presso società ed enti (sindaco e revisore, componenti i consigli di amministrazione ec.), collaborazioni con giornali;
- da attività di lavoro in qualità di socio accomandante.

Rimangono invece escluse tutte quelle indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ex D.Lgs. 267/2000)

In caso di attività incompatibile, l'assegno viene sospeso, con ripristino, a seguito della cessazione dell'attività stessa, per il periodo di spettanza residuo.

Il percettore di assegno straordinario, è tenuto a comunicare preventivamente all'ex datore di lavoro ed al Fondo di Solidarietà, l'intenzione di intraprendere una nuova attività di lavoro a qualunque titolo fosse, indicando, nei casi diversi da quella autonoma, il soggetto per il quale verrà svolta, pena la ripetizione delle somme percepite e la cancellazione della contribuzione correlata versata.

Assegno emergenziale

Il trattamento emergenziale è costituito sostanzialmente da due "quote": quella corrispondente alla indennità pubblica denominata "Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASPI), nella misura e per il tempo spettante, più l'importo necessario per arrivare a garantire il massimale previsto dal Fondo di Solidarietà.

Le regole sul cumulo con i redditi prodotti da attività valide per la NASPI, si applicano esclusivamente sulla quota dell'assegno relativa all'indennità pubblica, mentre, la disciplina generale vigente sempre per la NASPI in materia di sussistenza dei requisiti per il diritto, sospensione e decadenza, valgono per l'assegno emergenziale nella sua interezza.

Nel tentativo di fornire una sintesi a carattere orientativo delle articolate disposizioni applicabili, si riporta il seguente prospetto, ovviamente non esaustivo di tutte le casistiche possibili:

Tipologia reddito da lavoro	= < € 8.145 annui attività subordinata (€ 4.800 attività autonoma)	> € 8.145 annui attività subordinata (€ 4.800 attività autonoma)
Subordinato durata = < a 6 mesi	Riduzione quota NASPI pari all'80% dei redditi conseguiti	<i>Sospensione</i> intero assegno emergenziale (provvedimento provvisorio)
Subordinato durata > a 6 mesi		<i>Decadenza</i> dell'assegno emergenziale
Autonomo o parasubordinato (irrelevanza della durata)		<i>Decadenza</i> dell'assegno emergenziale

TABELLA "A" - PRESTAZIONI ORDINARIE

	% SU RETRIBUZIONE PERSA	MAX PRESTAZIONE	FASCIA RETRIBUZIONE
FONDO ABI (*)	60%	1.208,83	Fino a 2.225,74
		1.393,33	tra 2.225,74 e 3.518,34
		1.760,23	Oltre 3.518,34
FONDO FEDERCASSE (**)	80%	1.151,12	
FONDO ASSICURATIVO (****)	80%	1.151,12	
FONDO RISCOSSIONE	60%	1.208,83	Fino a 2.225,74
		1393,33	tra 2.225,74 e 3.518,34
		1.760,23	Oltre 3.518,34

(*) in concorso con prestazioni pubbliche, il Fondo integra quest'ultima prestazione del 20%

(**) in concorso con prestazioni pubbliche, il Fondo integra sino a garantire l'80% della retribuzione persa

(****) in concorso con prestazioni pubbliche, il Fondo integra quest'ultima prestazione del 30%

In caso di sospensione dell'attività (zero ore nella giornata), lo stesso si applica in ragione del valore retributivo del totale delle giornate effettuate nel mese, comprensivo del rateo di 13°

Esempio (Fondo ABI)

Retribuzione mensile	€ 3000
Assegno (3000*60%)	€ 1800
Tetto mensile per fascia retributiva compresa tra 2225 e 3518	€ 1393 (importo max che potrà essere erogato nel mese)
In caso di 1 g. $(3000/30)*1*60\%$	€ 60
25 gg. $(3000/30)*25*60\%=1500$	€ 1393 (si applica il tetto)

TABELLA "B" - PRESTAZIONI EMERGENZIALI

	% SU RETRIBUZIONE PERSA	MAX PRESTAZIONE	FASCIA RETRIBUZIONE
FONDO ABI	80%	2.344,37	Inferiore a 42.624,09
	70%	2.804,71	Tra 42.624,09 e 56.083,49
	60%	3.925,53	Oltre 56.083,49
FONDO FEDERCASSE	80%	2.248,51	Inferiore a 40.294,43
	70%	3.211,88	Tra 40.294,43 e 56.200,13
	60%	3.735,72	Oltre 56.200,13

*Esempio (Fondo ABI - assegno per le 12 mensilità annue)***1° ipotesi**

Retribuzione annua € 33000

Assegno (33.000*80%) € 2200 (entro limite 1° fascia prestazione max)

2° ipotesi

Retribuzione annua € 38000

Assegno (38000*80%) € 2533

Tetto € 2344 (si applica il tetto massimo 1a fascia prestazione)



TABELLA "C" (cumulo)

	REDDITO ATTIVITA' SUBORDINATA	REDDITO ATTIVITA' AUTONOMA
FONDO ABI	Limite ultima retribuzione su base annua	Trattamento minimo INPS + 50% quota eccedente
FONDO FEDERCASSE	Interamente cumulabile	Interamente cumulabile
FONDO ASSICURATIVI	Limite ultima retribuzione su base annua	Interamente cumulabile
FONDO RISCOSSIONI	Limite ultima retribuzione su base annua	Interamente cumulabile





RISPOSTE ALLE DOMANDE RICORRENTI

In caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa cosa percepisce il lavoratore?

Per le ore di riduzione della prestazione lavorativa, ovvero per le intere giornate di sospensione, spetta un trattamento di sostegno del reddito denominato "assegno ordinario" (dal 1° gennaio 2022 ha assunto la denominazione di "assegno di integrazione salariale"), in forma percentuale sulla retribuzione che sarebbe spettata, comunque nel rispetto di tetti mensili fissati in ragione della fascia di retribuzione percepita dal lavoratore (v. tabella "A")

Chi può fruire dell'assegno straordinario?

Il trattamento è rivolto a tutti i lavoratori che, entro il termine massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, potrà accedere alla pensione AGO, secondo il regime anticipato, ovvero di vecchiaia

L'importo dell'assegno straordinario fruisce di rivalutazione / incrementi?

No. Il suo ammontare permane costante durante l'intero periodo di fruizione

A quanto ammonta l'assegno straordinario?

Corrisponde al trattamento di pensione, calcolato come se il lavoratore, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, avesse già maturato i requisiti contributivi e di età richiesti dalla legge. Il trattamento viene erogato dall'Inps, in via anticipata e per tredici mensilità, con oneri a totale carico dell'azienda

Ci sono differenze tra l'ammontare dell'assegno straordinario e la futura pensione?

Il metodo e le modalità di calcolo sono sostanzialmente i medesimi (fatta eccezione del coefficiente di conversione del montante contributivo. Cambiano, invece, i coefficienti di rivalutazione ed i tetti retributivi, soggetti alle variazioni pubblicate dall'Istat anno per anno. In linea di massima, ed a tratto generale, il loro ammontare comunque non si discosta in modo sostanziale.

E' possibile percepire l'assegno straordinario in altra forma?

Su istanza del lavoratore, l'ammontare complessivo del trattamento rateale, viene erogato in un'unica soluzione, nella misura del 60% (65% per il Fondo ASSICURATIVO) dell'importo attualizzato, secondo il tasso ufficiale della BCE alla data della prestazione. In questo caso si perde la contribuzione correlata

In conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per accedere alle prestazioni straordinarie, spetta l'indennità sostitutiva del preavviso?

No. Fatte salve le eventuali, diverse pattuizioni tra le Parti, qualora l'indennità risultasse di importo superiore all'ammontare complessivo degli assegni, la differenza dovrà essere erogata dall'azienda sotto forma di una tantum

L'assegno straordinario è reversibile?

Il trattamento di sostegno del reddito non è equiparabile ad una pensione. Pertanto non risulta soggetto alla disciplina di reversibilità. I superstiti potranno, però, richiedere il trattamento di pensione "indiretta", il cui ammontare è determinato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data dell'evento, ivi compreso il periodo di fruizione dell'assegno straordinario coperto dalla contribuzione correlata già versata.

Per il passaggio al pensionamento è prevista qualche incombenza?

Si. Non essendoci alcun automatismo, il lavoratore a carico del Fondo dovrà presentare domanda di pensione entro l'ultimo mese di fruizione dell'assegno straordinario, pena la perdita del trattamento pensionistico per i mesi di ritardo.

Per i lavoratori interessati da risoluzione del rapporto di lavoro impossibilitati a maturare la pensione con accesso alle prestazioni straordinarie, il Fondo prevede interventi di sostegno al reddito?

Per fronteggiare tale ipotesi, i Fondi ABI e FEDERCASSE sono dotati di una "sezione emergenziale". La prestazione è fissata in misura percentuale (dall'80% al 60%), in forma decrescente rispetto alla fascia retributiva annua lorda, nel rispetto comunque dei massimali prestabiliti (v. tabella "B")

Chi cessa dal lavoro per fruire delle prestazioni di sostegno del reddito (assegno straordinario o emergenziale), può richiedere il TFR? E il Fondo di Previdenza Complementare?

Trattandosi di prestazioni che, in entrambi i casi, prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro, è prevista la liquidazione del TFR rimasto in azienda. Per quanto attiene al Fondo di Previdenza Complementare, potrebbero ricorrere le condizioni per richiedere il riscatto della posizione, almeno nella misura parziale del 50%, con la causale "mobilità", mentre il restante importo potrebbe essere richiesto per "cause diverse", ancorchè con possibili, diverse conseguenze sotto il profilo fiscale.

Al ricorrere dei requisiti di legge (nella fattispecie cessazione attività lavorativa con almeno 20 anni di contributi e raggiungimento età vecchiaia entro 5 anni), può essere richiesta la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), con fruizione dei connessi vantaggi fiscali sull'intero ammontare maturato.

L'assegno straordinario deve essere denunciato in sede di dichiarazione dei redditi?

No, per le prestazioni erogate dai Fondi ABI e FEDERCASSE. Ciò in quanto l'assegno risulta assoggettato al regime di tassazione separata, con aliquota del TFR. Di conseguenza, in assenza di altri redditi superiori a euro 2.840,51, l'esodato non potrà fruire delle detrazioni fiscali per l'intero periodo di permanenza nel Fondo, salvo il caso in cui non gli fosse possibile farsi considerare a carico del coniuge (se percettore di reddito) e per le tipologie di spese ammesse (es. spese mediche, alcuni premi di assicurazione come caso vita e infortuni, ecc.).

Come chiarito dall'AE con Risposta ad interpello, al fine di beneficiare delle detrazioni d'imposta eventualmente applicabili, in occasione del ricevimento della comunicazione fiscale del Fondo di Solidarietà (relativo alla tassazione separata), l'esodato potrebbe rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate per richiedere l'applicazione del regime ordinario con utilizzo delle detrazioni spettanti se più conveniente per lui. Tuttavia prima sarebbe opportuno rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF CISL) per chiedere un'analisi della propria situazione e poi fare la scelta più vantaggiosa.

Per i Fondi ASSICURATIVI e RISCOSSIONE, l'assegno rimane soggetto al regime di tassazione ordinario, con possibilità di fruire delle detrazioni fiscali ammesse.

Nel caso del primo anno di esodo con retribuzione mista, cioè di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà con almeno un mese di lavoro aziendale, si segnala l'utilità di rivolgersi ad uno dei CAF convenzionati, per un'assistenza qualificata rispetto all'eventuale obbligo e opportunità di presentare una dichiarazione dei redditi.

L'assegno straordinario è cumulabile con altri redditi da lavoro?

Si può cumulare con tutti i redditi provenienti da lavoro, purchè svolto in favore di soggetti non in concorrenza con l'ex datore di lavoro.

La cumulabilità dell'assegno, comunque, è ammessa in modo differenziato (v. tabella "C"):

- in caso di **attività subordinata**, nel limite dell'ultima retribuzione, (Fondi ABI, ASSICURATIVI e RISCOSSIONI);
- in caso di **attività autonoma**, interamente cumulabile per i Fondi ASSICURATIVI e RISCOSSIONE, mentre per il Fondo ABI, nella misura del valore pari al trattamento minimo Inps + il 50% della quota eccedente

Per il Fondo Federcasse, risulta formulata specifica istanza, al fine di far recepire i regimi legali di incompatibilità e incumulabilità riservati ai trattamenti pensionistici obbligatori di vecchia o di vecchiaia anticipata tempo per tempo vigenti, sia per redditi da lavoro autonomo che da quello subordinato.

Normativa di riferimento

- **Legge 662/96, all'art. 2 comma 28** (fonte normativa superata secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 148/2015)
- **D.M. 27 novembre 1997 n. 477** (fonte normativa superata secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 148/2015)
- **CCNL del 28 febbraio 1998** (Accordo originariamente istitutivo del Fondo, in attuazione delle fonti normative oggi superate dal D.lgs. n. 148/2015)
- **D.Lgs. n. 148/2015**
- Fondo di solidarietà del credito ordinario decreto n. 83486 del 28 luglio 2014 (G.U. n. 247 del 23/10/2014)
- **Fondo di solidarietà del credito cooperativo decreto n. 82761 del 20 giugno 2014** (G.U. n. 236 del 10/10/2014)
- **Fondo di solidarietà imprese assicuratrici decreto n. 78459 del 17 gennaio 2014** (G.U. n. 88 del 15/4/2014)
- **Fondo di solidarietà servizio di riscossione dei tributi erariali decreto n. 95439 del 18 aprile 2016** (G.U. n. 139 del 16/6/2016)



via Modena 5, 00184 Roma
telefono +39 06 4746351 / fax: +39 06 4746136
info@firstcisl.it / www.firstcisl.it